



Provincia di Avellino

SETTORE 4

Tutela Ambientale – Gestione Trasporti – Patrimonio

*Servizio gestione sinistri, negoziazioni, servizi di trasporto in ambito provinciale, concessioni e autorizzazioni
U.O. Gestione Sinistri e Contenziosi*

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

preordinata all'esperimento di una trattativa diretta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 31/3/2023 n. 36, per l'affidamento di un accordo quadro ex art. 59 c.c.p. per servizi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione stradale sulla rete provinciale.

Premessa

La Provincia di Avellino deve esperire una trattativa diretta tramite la piattaforma di e-procurement istituzionale (in seguito portale) per l'affidamento di un accordo quadro ex art. 59 c.c.p. per servizi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione stradale sulla rete provinciale. Pertanto, il presente avviso di manifestazione d'interesse è finalizzato alla selezione di **un unico operatore economico** con cui negoziare il predetto accordo quadro, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza, contemperando l'azione amministrativa a principi di efficacia, efficienza ed economicità. Per partecipare alla consultazione l'operatore economico deve registrarsi sul portale al link <https://provinciaavellino.traspare.com/>.

Sono ammessi alla selezione tutti i candidati che hanno presentato regolare istanza di manifestazione d'interesse e che sono risultati essere idonei secondo i criteri stabiliti nel presente Avviso. In ogni caso, si procede alla trattativa diretta anche in presenza di una sola candidatura valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente secondo i criteri del presente avviso.

Si precisa che la presente consultazione di mercato comunque non ingenera per gli operatori economici interpellati alcun diritto di negoziazione né di affidamento dell'accordo quadro.

Il Responsabile unico di progetto, ai sensi dell'art. 31 del c.c.p., è il geom. Enzo De Falco domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790407, pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.

1. Oggetto, durata e importo dell'accordo quadro

L'accordo quadro, cui la presente consultazione di mercato è preordinata, ha per oggetto i servizi di consulenza medico-legale in materia di infortunistica del traffico e della circolazione stradale sulla rete provinciale e di stima dei danni biologici prodotti da sinistri stradali verificatisi sulla viabilità provinciale. L'accordo è codificato con il CPV 71319000-7 "Servizi di periti". L'affidamento avverrà, tramite il portale, mediante trattativa diretta negoziata in termini di valore tecnico – prevalente e rapportato alla proposta del candidato – e di valore economico – accessorio e rapportato al prezzo offerto.

A norma dell'art. 2 comma 1 lettera n) dell'Allegato I.1 del c.c.p., l'accordo quadro è *"l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste"*. Chiarito ciò, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del c.c.p., l'accordo quadro oggetto di affidamento è concluso tra la stazione appaltante e un unico operatore economico ed esso stabilisce le clausole relative agli "appalti specifici" da conferire nel periodo di vigenza dell'AQ. I c.d. "appalti specifici" derivati dall'accordo quadro sono

affidati entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo stesso e non possono comportare in nessun caso modifiche sostanziali ai contenuti dell'accordo quadro. La disciplina del rapporto contrattuale è normata dall'accluso schema di Accordo quadro.

L'accordo quadro ha durata di **un biennio** decorrente dalla data di stipula con riserva di proroga per un ulteriore anno senza aumento di spesa. Si precisa che, per la tipicità dell'accordo quadro, il completamento delle prestazioni contrattuali è frazionato in più fasi esecutive, ciascuna con riferimento a ogni singolo appalto specifico. Pertanto, il tempo utile per compiere le prestazioni appaltate è fissato nei rispettivi mandati pertinenti ai c.d. appalti specifici, con decorrenza dalla data della loro formalizzazione. In conseguenza di ciò, visto che l'esecuzione della prestazione è articolata in più incarichi, nel caso di ritardo rispetto ai termini del singolo mandato la penale pecuniaria di cui all'art. 126 c.c.p. si applica al rispettivo importo. In ogni caso, l'accordo quadro soggiace alla condizione risolutiva per sopravvenuta disponibilità della convenzione stipulata da Consip s.p.a. o dalla centrale di committenza della regione Campania So.Re.Sa. s.p.a. per l'acquisizione dei servizi oggetto della prestazione di che trattasi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del d.l. 6/7/2012 n. 95 convertito in legge 7/8/2012 n. 135.

L'importo complessivo dell'accordo quadro, posto a base di negoziazione, è di € 6.000 oltre IVA e Cassa previdenziale come per legge, per tutto il biennio oltre eventuale proroga di un anno senza oneri. Ai sensi dell'art. 108 comma 9 del c.c.p., non sono previsti oneri pertinenti all'attuazione delle norme di sicurezza atteso che l'accordo quadro afferisce a servizi di natura intellettuale. Si chiarisce che, nel rispetto della legge n. 49/2023 in materia di equo compenso nonché nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 8 comma 2 del c.c.p. (che stabilisce che *"... la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso secondo le modalità previste dall'articolo 41, commi 15-bis, 15-ter e 15-quater"* tenendo conto, comunque, che il riferimento all'art. 41, che afferisce a compensi per attività di progettazione, non è applicabile al caso di specie), le prestazioni affidate con l'accordo quadro sono compensate secondo la tariffa professionale del CTU di cui al d.m. 30/5/2002, in particolare con riferimento all'art. 20 e ss. del d.m. per gli onorari a tariffa, mentre per gli onorari a vacazione con riferimento all'art. 4 della legge n. 319/1980 come modificato dall'art. 1 comma 1 del predetto d.m. Tuttavia, considerato che il peso dell'accordo quadro in termini economici si caratterizza per continuità e cumulabilità degli incarichi peritali da espletare per un periodo significativo di tre anni, estensibile a quattro, onde contemperare l'azione amministrativa a principi di economicità e convenienza, si ritiene ammissibile assoggettare i compensi professionali a uno sconto percentuale, oggetto di offerta, rispetto all'onorario pieno di tariffa, senza che ciò costituisca alcuna violazione del principio di equo compenso ex L. 49/2023 in ragione del fatto che:

- il rapporto contrattuale attiene a un coacervo di pratiche, stimato statisticamente in circa 10 perizie annue, perciò economicamente non modesto e garantito nel tempo (seppure nei limiti della prevedibilità statistica per cui la quantità può essere approssimata sia per eccesso che per difetto) e, perciò, ai fini della quantificazione del corrispettivo professionale non può valutarsi alla stregua di singoli incarichi occasionali;
- lo sconto offerto comunque non deve determinare onorari inferiori ai minimi tariffari come di seguito illustrato, fatto salvo quanto previsto per lo sconto *extra* di cui al successivo punto d).

Pertanto, a titolo di proposta economica da valutare per la selezione dell'affidatario, il candidato può comunque offrire condizioni economiche migliorative, espresse in forma di ribasso percentuale, relativamente:

- a) allo sconto, anche differenziato per prestazione, da praticare sull'onorario professionale a tariffa determinato in ordine al d.m. 30/5/2002 che comunque, al netto dello sconto, non può essere inferiore ai seguenti minimi tariffari: per parere medico immediato raccolto a verbale € 19,11 per visita medico-legale e ispezione esterna di cadavere, € 67,66 per autopsia e € 96,58 per autopsia su cadavere esumato – per relazione medica scritta all'esito di visite medico-legali € 48,03 – per relazione medica scritta all'esito di accertamenti su cadaveri € 116,20 – per accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni € 48,03 – per l'esame alcoolumetrico € 14,46 a campione – per la ricerca del tasso percentuale carbossemoglobinemico € 28,92 a campione –

per pareri in materia psichiatrica o criminologica € 96,58 – per diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche € 28,92 (per il primo reperto o marcatore) e € 14,46 (per ogni reperto o marcatore successivo) – per studio tossicologico su reperti non biologici € 48,03 a campione (per ricerca qualitativa sul primo campione o sostanza) e € 24,02 a campione (per ricerca qualitativa per ogni campione o sostanza successivi), € 67,66 a campione (per ricerca quantitativa sul primo campione o sostanza) e € 33,83 a campione (per ricerca quantitativa per ogni campione o sostanza successivi) – per studio tossicologico su reperti biologici € 67,66 a campione (per analisi qualitativa sul primo campione o sostanza) e € 33,83 a campione (per analisi qualitativa per ogni campione o sostanza successivi), € 48,03 a campione (per analisi quantitativa sul primo campione o sostanza) e € 24,02 a campione (per analisi quantitativa per ogni campione o sostanza successivi) – per ricerca chimica-tossicologica € 48,03 – per ricerca ecotossicologica € 48,03 – per studio di inquinamento acustico € 48,03;

- b) allo sconto da praticare sull'onorario a vacazione per attività particolari non comprese nella tariffa a prezzo fisso e perciò commisurate al tempo ritenuto necessario allo svolgimento dell'incarico, ex art. 1 del d.m. 30/5/2002 e art. 1 della tabella allegata al d.m. e secondo l'art. 4 della legge n. 319/1980. In ogni caso l'onorario a vacazione, al netto dello sconto, non può essere inferiore ai seguenti minimi tariffari: € 14,68 per la prima vacazione e € 8,15 per ciascuna delle vacanze successive;
- c) allo sconto da praticare sulle spese accessorie alle prestazioni rese, ove riconosciute per costi complementari (spese per viaggi, cancelleria, diritti, bolli, ecc.), alla luce dell'art. 29 del d.m. 30/5/2002 che stabilisce che *“Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti”*, fatto salvo comunque il rimborso pieno per le spese minute documentate pertinenti a beni di consumo (esclusi perciò i beni strumentali). A tal proposito si precisa che il rimborso pieno, ovvero non scontato, è riconosciuto esclusivamente per le spese effettivamente documentate con ricevute fiscali riconducibili alle attività espletate, mentre lo sconto offerto è praticabile solo per le spese forfetarie (ove ammesse) o a costo fisso tra le quali rientra il costo per l'impiego del proprio automezzo nella misura fissa corrispondente al “costo proporzionale in €/km” desunto dalla piattaforma <https://costikm.aci.it/outcome> dell'ACI alla data del sopralluogo e per ogni Km percorso;
- d) allo sconto *extra* unico da praticare sull'onorario “netto” professionale a tariffa, determinato in ordine al d.m. 30/5/2002, per eventuale ulteriore consulenza medico-legale di parte ex artt. 87 e 201 c.p.c. che dovesse rendersi necessaria qualora si addivenisse a giudizio civile. A tal proposito, la legittimità di un ribasso percentuale ultroneo sull'onorario della CTP, che si aggiunge a quello di base di cui al punto a) prescindendo dai minimi tariffari, è suffragata dal fatto che la seconda consulenza è comunque consecutiva alla prima perizia di cui ne è logico corollario per continuità esplicativa (anche se quest'ultima fosse stata redatta da altro tecnico ma comunque utilizzabile per la CTP): invero, trattasi in sostanza di un approfondimento suppletivo delle attività e analisi tecnico-scientifiche già espletate in precedenza; tale contingenza particolare giustifica l'incremento di sconto parcellare senza che ciò costituisca violazione al principio dell'equo compenso di cui alla L. 49/2023, atteso che parte dell'onorario attinente alle attività mediche già espletate e remunerate con la precedente perizia va comunque espunto. Tuttavia, ove la CTP non fosse consecutiva a una precedente relazione medico-legale utilizzabile, il ribasso ultroneo non è applicabile.

Onorario per consulenza medico-legale in materia di infortunistica

Prestazione medico-legale	Onorario a tariffa
parere medico immediato raccolto a verbale (onorari non cumulabili) – [art. 20 dm]:	
per visita medico-legale o ispezione esterna di cadavere	€ 19,11 (non ribassabile min. tariffario)
per autopsia	€ 67,66 (non ribassabile min. tariffario)
per autopsia su cadavere esumato	€ 96,58 (non ribassabile min. tariffario)

relazione medica scritta (onorari non cumulabili) – [art. 20 dm]:	per visite medico-legali	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per accertamenti su cadaveri	da € 116,20 (non ribassabile min. tariffario) a € 387,86 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per accertamenti medici, diagnostici, identificazione di agenti patogeni – [art. 21 dm]		da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 290,77 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per l'esame alcoolimetrico – [art. 22 dm]		€ 14,46 a campione (non ribassabile min. tariffario)
per la ricerca del tasso percentuale carbossiemoglobinemico – [art. 23 dm]		€ 28,92 a campione (non ribassabile min. tariffario)
per relazione in materia psichiatrica o criminologica – [art. 24 dm]		da € 96,58 (non ribassabile min. tariffario) a € 387,86 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per diagnosi su materiale biologico o su tracce biologiche ovvero indagini biologiche o valutazioni sui risultati di indagini di laboratorio su tracce biologiche – [art. 25 dm]:	per il primo reperto o marcatore	da € 28,92 (non ribassabile min. tariffario) a € 290,77 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per ogni reperto o marcatore successivo	da € 14,46 (non ribassabile min. tariffario) a € 145,38 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per studio tossicologico su reperti non biologici – [art. 27 dm]:	
per ricerca qualitativa sul primo campione o sostanza		da € 48,03 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca qualitativa per ogni campione o sostanza successivi		da € 24,02 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 72,56 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca quantitativa sul primo campione o sostanza		da € 67,66 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 193,67 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca quantitativa per ogni campione o sostanza successivi		da € 33,83 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 96,83 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per studio tossicologico su reperti biologici – [art. 27 dm]:	per analisi qualitativa sul primo campione o sostanza	da € 67,66 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 193,67 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per analisi qualitativa per ogni campione o sostanza successivi	da € 33,83 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 96,83 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per analisi quantitativa sul primo campione o sostanza	da € 48,03 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per analisi quantitativa per ogni campione o sostanza successivi	da € 24,02 a campione (non ribassabile min. tariffario) a € 72,56 a campione (ribassabile ma non meno del min. tar.)
	per ricerca chimica-tossicologica – [art. 28 dm]	da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 145,12 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ricerca ecotossicologica – [art. 28 dm]		da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 407,48 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per studio di inquinamento acustico – [art. 28 dm]		da € 48,03 (non ribassabile min. tariffario) a € 484,95 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
Durata prestazione		Onorario a vacanza (ogni vacanza è pari a due ore lavorative)
per operazioni da completare entro 5 gg.:		
per la prima vacanza		€ 29,36 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ciascuna vacanza successiva		€ 16,30 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per operazioni da completare oltre 5 gg. ed entro 15 gg.:		
per la prima vacanza		€ 22,02 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per ciascuna vacanza successiva		€ 12,22 (ribassabile ma non meno del min. tar.)
per operazioni da completare oltre 15 gg.:		
per la prima vacanza		€ 14,68 (non ribassabile min. tariffario)
per ciascuna vacanza successiva		€ 8,15 (non ribassabile min. tariffario)

2. Condizioni di partecipazione alla consultazione e requisiti di idoneità professionale

Sono ammessi a partecipare alla consultazione di mercato, preordinata all'esperimento della trattativa diretta di cui all'oggetto, i candidati che, a pena di esclusione:

- sono in regola con i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 94, 95, 98 e 100 del c.c.p.;
- sono in regola con l'iscrizione nell'Ordine dei medici con la specializzazione in "medicina legale";

- c) sono in possesso di polizza assicurativa obbligatoria di cui all'art. 5 del d.P.R. 7/8/2012 n. 137 per la copertura dei danni derivanti alla committenza e a terzi dall'esercizio dell'attività professionale, con un massimale per RCT non inferiore a € 300.000. Per coloro che non sono in possesso della predetta polizza è consentito produrre una dichiarazione d'impegno, nella forma di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, a costituire la polizza assicurativa prima della firma dell'accordo quadro pena la revoca della candidatura;
- d) non si trovano nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door);
- e) sono edotti degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Provincia con Provvedimento Presidenziale n. 96 del 28/9/2023, pubblicato per la visura nell'Albo pretorio all'indirizzo http://albo.provincia.avellino.it:8080/AlboOnline/web/Provincia_di_Avellino/statuto-e-regolamenti/2023/3417;
- f) accettano le clausole contenute nel Patto di integrità approvato con Provvedimento Presidenziale n. 114 del 22/12/2020 e che rispettino lo stesso, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011;
- g) non si trovano nella condizione di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 né di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto;
- h) ove dipendente pubblico, esibiscono il provvedimento di autorizzazione a svolgere l'incarico di che trattasi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza a norma dell'art. 53 comma 7 del d.lgs. 165/2001 o, in assenza, producono una dichiarazione d'impegno, nella forma di cui all'art. 47 del d.P.R. 445/2000, a esibire il predetto provvedimento di autorizzazione prima della firma dell'accordo quadro pena la revoca della candidatura;
- i) non si trovano in situazioni di conflitto d'interesse di cui artt. 51 e 63 c.p.c. e art. 16 c.c.p., impegnandosi comunque a mantenere per tutta la durata dell'accordo quadro le predette condizioni di diritto nei termini di legge e – qualora sopravvenisse una delle condizioni, anche potenziali, di incompatibilità, astensione o conflitto di interessi di cui alle predette norme – a darne tempestivo avviso alla Provincia e, quindi, ad astenersi tosto da qualsiasi funzione e/o attività;
- l) si impegnano a non assumere, in caso di affidamento e per tutta la durata dell'Accordo quadro, incarichi di CTU o CTP in cause civili che coinvolgano la Provincia a qualsiasi titolo, ove questa intenda nominare il contraente quale proprio CTP;
- m) sono in possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e, pertanto, sono idonei ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (c.d. GDPR), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR;
- n) autorizzano l'accesso agli atti prodotti per la presente procedura, compreso la proposta tecnica ed economica, qualora chiunque ne abbia diritto eserciti tale facoltà e a tal fine a rilasciarne copia;
- o) autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

A norma dell'art. 65 comma 3 e art. 104 comma 11 del c.c.p., i servizi professionali oggetto di accordo quadro, che per la loro natura specialistica si qualificano tutti come **compiti essenziali**, devono essere direttamente svolti dall'affidatario e, pertanto, **per essi non è ammesso né l'avvalimento né il subappalto**.

3. Formulare e chiarimenti per la procedura

La modulistica per la partecipazione alla consultazione di mercato (domanda, dichiarazione sostitutiva, proposta tecnica, proposta economica, patto d'integrità) in uno con lo schema di Accordo quadro sono accessibili gratuitamente, per via elettronica, sul portale gare della Provincia. E' possibile ottenere chiarimenti e informazioni inerenti la presente consultazione esclusivamente

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP tramite la Piattaforma nell'apposita sezione riservata alle "richieste di chiarimenti", entro le ore 12:00 del giorno 25/10/2025. Le richieste inviate in difformità di quanto testé indicato non avranno risposta e, pertanto, per il mancato chiarimento il candidato non avrà titolo a nessuna pretesa o rivalsa di sorta, essendo il difetto imputato a sua negligenza, mentre la consultazione di mercato procederà regolarmente. Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del c.c.p., le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, tramite la Piattaforma, almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle candidature. Non sono fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione. La stazione appaltante eventualmente pubblica, in forma anonima, i quesiti e le relative risposte e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura nella sezione pubblica del portale dedicata ai chiarimenti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

4. Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 29 c.c.p., tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

5. Soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 c.c.p., possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone la proposta tecnica e la proposta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla consultazione, con esclusione della documentazione che compone la proposta tecnica e la proposta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del candidato. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla selezione;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al candidato un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del candidato dalla procedura. Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 101 c.c.p., nonché per i casi di irregolarità non essenziali degli

elementi formali della documentazione di partecipazione, è facoltà della stazione appaltante invitare i candidati, se necessario, a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati o a regolarizzare gli stessi, secondo la medesima procedura di cui prima, a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti della proposta tecnica e della proposta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito dalla stazione appaltante, non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto della proposta di offerta.

6. Modalità di presentazione della documentazione

Tutti i documenti relativi alla presente consultazione di mercato (domanda, dichiarazione sostitutiva, proposta tecnica, proposta economica, patto d'integrità) devono essere inviati in formato elettronico esclusivamente per via telematica attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le candidature presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. La documentazione deve altresì essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale, salvo eccezioni per la documentazione non soggetta a firma. Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia va prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro **le ore 12:00 del giorno 30/10/2025** esclusivamente tramite la Piattaforma a pena di irricevibilità. Il predetto termine di scadenza è perentorio; a tal fine fa fede la data e l'ora di ricezione dell'offerta secondo il registro orario della Piattaforma. Il recapito tempestivo dell'offerta rimane a esclusivo rischio del mittente, tenendo conto che la Piattaforma non accetta istanze presentate dopo la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione della candidatura. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono a esclusivo rischio del candidato. Per il regolare utilizzo della Piattaforma si rinvia alle istruzioni contenute nelle Regole del Sistema di e-Procurement pubblicate sul portale.

Istanza – L'istanza di candidatura è composta da:

- domanda;
- dichiarazione sostitutiva;
- patto d'integrità;
- proposta tecnica;
- proposta economica.

Tutti i documenti devono essere in formato elettronico e sottoscritti con firma digitale. Ogni candidato può presentare una sola istanza che è vincolante per 90 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. Qualora un candidato presenti più domande ha valore ai fini della candidatura e della cronologia di adesione alla consultazione soltanto l'ultima domanda presentata entro il termine di scadenza prefissato, reputando la stessa quale ultima volontà del candidato, mentre le precedenti domande sono considerate nulle e pertanto inefficaci ai fini della procedura esplorativa.

Se i file digitali trasmessi risultino essere corrotti o non accessibili per qualsiasi motivo (errori informatici, virus informatici, ecc.):

- è ammesso l'istituto del soccorso istruttorio solo relativamente alla documentazione amministrativa;
- relativamente alla proposta tecnica e alla proposta economica non è ammesso il soccorso istruttorio e, pertanto, il candidato è escluso dalla consultazione essendo unico responsabile dell'integrità dei file consegnati.

Dichiarazioni – Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste per la presente consultazione di mercato:

1. devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, esenti da bollo, prodotte in originale (preferibilmente in formato "nativo digitale") e sottoscritte con firma digitale dal

dichiarante;

2. devono essere rese e sottoscritte dai candidati in qualsiasi forma di partecipazione singola o associata, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante e messi a disposizione gratuitamente sulla Piattaforma, che il candidato è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Con l'occasione si informa che i predetti modelli sono editabili soltanto per le parti in cui il candidato è tenuto a inserire i propri dati e dichiarazioni specifiche, mentre per la restante parte essi non vanno modificati. Inoltre, si avvisa che per rendere manifestamente le proprie dichiarazioni per ogni effetto di legge occorre spuntare/flaggare le rispettive caselle di corrispondenza; pertanto, le dichiarazioni non spuntate/flaggate (o depennate) si intendono non rese, ovvero le parti di testo depennate si intendono non dichiarate. Per le dichiarazioni di cui non sono stati predisposti i relativi modelli, il candidato provvede di sua iniziativa.

Modalità di sottoscrizione – La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte con firma digitale:

- dal candidato che partecipa in forma singola;
- da tutti gli associati in caso di candidato plurisoggettivo relativamente alla domanda, mentre per le dichiarazioni ogni associato sottoscrive la propria.

Proposta tecnica – La proposta tecnica deve esporre le proprie capacità e competenze professionali e il curriculum esperienziale maturato in relazione alle attività oggetto di accordo quadro. In particolare deve illustrare i seguenti contenuti che sono oggetto di valutazione a punteggio della proposta:

- 1) modalità di svolgimento delle prestazioni peritali, in termini di ottimizzazione di risultato e di efficacia del processo di accertamento fatti e analisi dati (per es. metodo d'indagine, tecniche operative, criteri di stima danni, consulto con medici specialisti in discipline "chirurgiche" di particolare complessità, "internistiche" o altro tipo diagnostico-clinico, e "analitico-tecnico" di laboratorio, ecc.);
- 2) processi tecnologici avanzati che si intende adottare per la prestazione (dotazione di strumenti diagnostici, ecc.);
- 3) formazione curricolare (C.V.);
- 4) possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati.

Ove l'operatore economico si riserva il diritto di diniego all'accesso delle informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali, egli a tale fine evidenzia (a colore) o sottolinea adeguatamente le parti della proposta tecnica ritenute costituenti segreti tecnico-commerciali da oscurare in caso di accesso agli atti da parte di terzi, nonché argomenta in modo congruo le ragioni per le quali tali parti sono da segretate. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al candidato di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Proposta economica – La proposta economica deve essere redatta utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante e messo a disposizione sulla piattaforma, contenente i seguenti elementi a pena di esclusione:

- 1) sconto, anche differenziato per scaglioni, da praticare sull'onorario professionale a tariffa determinato in ordine al d.m. 30/5/2002 che comunque, al netto dello sconto, non può essere inferiore ai minimi tariffari di cui al precedente paragrafo 1. punto a);
- 2) sconto da praticare sull'onorario a vacazione per attività particolari non comprese nella tariffa a prezzo fisso. Comunque l'onorario a vacazione, al netto dello sconto, non può essere inferiore ai minimi tariffari di cui al precedente paragrafo 1. punto b);
- 3) sconto da praticare sulle spese accessorie che dovessero maturare sulle prestazioni rese per costi complementari di cui al precedente paragrafo 1. punto c);
- 4) sconto *extra* unico da praticare sull'onorario "netto" professionale a tariffa, determinato in ordine

al d.m. 30/5/2002, per eventuale ulteriore consulenza medico-legale di parte ex artt. 87 e 201 c.p.c. che dovesse rendersi necessaria qualora si addivenisse a giudizio civile, a norma del precedente paragrafo 1. punto d). Tale sconto si cumula con quello di base di cui al primo punto. Gli sconti devono essere espressi in forma di ribasso percentuale fino a tre decimali: pertanto, non si tiene conto di eventuali numeri decimali oltre la terza cifra (c.d. troncamento).

7. Criteri di selezione

La consultazione di mercato per la scelta dell'unico operatore economico con cui negoziare il predetto accordo quadro si basa su un criterio di selezione ponderata che tiene conto delle caratteristiche tecniche ed economiche della proposta di offerta, queste valutate da una commissione giudicatrice – costituita dal Dirigente, dall'EQ e dal RUP firmatari del presente Avviso – in ordine alle capacità tecniche e professionali, alle certificazioni di qualità, alle migliori prestazioni, ai ribassi di tariffa. La valutazione degli elementi di natura qualitativa – ovvero quelli indicati al paragrafo 6. per la proposta tecnica – è effettuata mediante assegnazione da parte di ciascun commissario, per ogni elemento, di un **punteggio discrezionale** da 0 a 10 che sarà mediato in ordine ai valori espressi dai tre commissari. La valutazione degli elementi di natura quantitativa – ovvero quelli indicati al paragrafo 6. per la proposta economica – è effettuata mediante assegnazione da parte della commissione, per ogni elemento, di un **punteggio proporzionale** da 0 a 10 determinato assegnando al ribasso maggiore offerto il valore massimo di 10 punti e un valore proporzionalmente ridotto per i ribassi inferiori. Tutti gli elementi di valutazione hanno pari peso d'importanza all'infuori del ribasso sulle spese accessorie di cui al punto 3) del paragrafo 6. il cui punteggio è ridotto della metà. La somma totale dei punteggi medi assegnati per la proposta tecnica cumulata con la somma totale dei punteggi assegnati per la proposta economica restituisce il punteggio finale.

Si stabilisce, ai fini della determinazione del punteggio dell'offerta economica, che:

- a) per l'elemento "sconto sull'onorario a tariffa" di cui al precedente paragrafo 1. punto a), ove fossero offerti ribassi differenziati anche per una sola prestazione, assume prevalenza il ribasso offerto per "relazione per visita medico-legale [art. 20 dm]" che viene perciò valutato all'80%, mentre il restante 20% si applica alla media dei ribassi offerti per le rimanenti prestazioni, da cui il ribasso finale offerto è pari a $R_p \times 80\% + \Sigma R/n \times 20\%$ dove R_p è il ribasso prevalente, n è il numero dei ribassi residui pari a 16, ΣR è la sommatoria dei rimanenti ribassi (in mancanza di offerta di ribasso per un elemento, esso viene considerato pari a 0);
- b) per l'elemento "sconto sull'onorario a vacanza" di cui al precedente paragrafo 1. punto b), ove fossero offerti ribassi differenziati, il ribasso finale è dato dalla media dei ribassi offerti (in mancanza di offerta di ribasso per un elemento, esso viene considerato pari a 0).

La proposta tecnica ed economica del candidato selezionato può essere comunque oggetto di ulteriore negoziazione nella fase della trattativa diretta, ove il RUP ritenesse opportuno migliorarne il contenuto e comunque fatti salvi i requisiti minimi previsti nel presente avviso.

8. Diritto di accesso agli atti del procedimento

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 c.c.p. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 c.c.p.

9. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21.

Il Responsabile dell'U.O.S.
geom. Enzo De Falco

Il Responsabile E.O.
dott. Emilio Papa



Firmato digitalmente da:
DE FALCO ENZO
Firmato il 04/10/2025 18:46
Seriale Certificato: 3791520
Valido dal 22/08/2024 al 22/08/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente
arch. Giuseppina Cerchia